

FAC- SIMILE

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL GESTORE
DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.**

TRA

Il Gestore del Mercato Elettrico S.p.A., con sede legale in Roma, Largo Giuseppe Tartini , 3/4, codice fiscale e partita IVA 06208031002, in persona di,
nella qualità di Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data (di seguito: il “GME”)

E

....., con sede sociale in, n., codice fiscale e partita IVA, capitale sociale (interamente versato) di euro, società iscritta nel Registro delle Imprese - Ufficio di al n. ed all’Albo Banche al n., in persona di....., nella qualità di, domiciliato per la carica presso la sede di,(di seguito: il “Prestatore”).

Il GME e il Prestatore (di seguito congiuntamente denominati: le “parti”)

PREMESSO CHE

- A) il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il "D.lgs. n. 79/99"), a cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico;

- B) con decreto 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 5, comma

1, del D.Lgs. n. 79/99, il Ministro delle Attività Produttive, sentita l'AEEG, ha approvato il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (nel seguito: la Disciplina) come successivamente modificato ed integrato;

C) il GME nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico organizza e gestisce il mercato dei certificati verdi, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 24 ottobre 2005, adottato dal Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, le cui regole di funzionamento sono dettate all'interno della Disciplina;

D) il GME organizza e gestisce il mercato dei titoli di efficienza energetica, secondo le Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, adottate d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante *“Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”* e dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante *“Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”*;

E) il GME organizza e gestisce il mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra in conformità al Regolamento delle Unità di emissione dei gas a effetto serra, adottato e pubblicato sul sito internet del GME in data 19 marzo 2007;

- F) il GME organizza e gestisce la Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito PCE) di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 111/06 e ss.mm.ii.;
- G) con determinazione del 7 febbraio 2007, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha positivamente verificato il regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito: Regolamento PCE), come successivamente modificato ed integrato;
- H) gli operatori, secondo quanto previsto all'articolo 83 della Disciplina ovvero all'articolo 56 del Regolamento PCE, sono tenuti a presentare, all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una garanzia finanziaria, nella forma di fideiussione a prima richiesta, conformemente ai rispettivi modelli allegati alla presente Convenzione (Allegato n. 3, Allegato n. 4 e Allegato n. 7);
- I) un operatore può, in ogni momento, richiedere la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione ovvero la modifica del termine di validità ed efficacia della stessa, presentando, ai sensi dell'articolo 84 della Disciplina ovvero ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento PCE, all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una lettera di aggiornamento, rilasciata dall'istituto fideiubente conformemente ai rispettivi modelli allegati alla presente Convenzione (Allegato n. 5, Allegato n. 6 e Allegato n. 8), ovvero presentando una nuova fideiussione;
- J) le Parti si sono dotate di sistemi informatici a supporto delle rispettive attività, idonei, tra l'altro, a consentire l'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione;
- K) il GME con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del ha indetto una procedura aperta *ex artt.* 3,

comma 3, 208 ed 238 del D. Lgs. n. 163 del 2006 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria, come specificamente descritto nel capitolato tecnico "Servizio di tesoreria per il Gestore del mercato elettrico S.p.A." (Allegato n. 2);

L) al termine della procedura di gara il Prestatore è risultato aggiudicatario del servizio al prezzo complessivo ed onnicomprensivo di €

M) il Prestatore ha rilasciato, a favore del GME, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., apposita garanzia nella forma di (Allegato n. 1) e che tale garanzia si intende prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati. Definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

- 1.2 Ai fini della presente Convenzione, valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'articolo 2 della Disciplina, delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, del Regolamento delle Unità di emissione dei gas a effetto serra, nonché del Regolamento della PCE.
- 1.3 Nella presente Convenzione, per mercati dell'ambiente, ove non diversamente specificato, si intendono il mercato dei certificati verdi, il mercato dei titoli di efficienza energetica, il mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

- 2.1 Oggetto della presente Convenzione è lo svolgimento del Servizio di tesoreria per il GME, che si compone del: *i.* servizio di regolazione dei pagamenti per il mercato elettrico, per la piattaforma dei conti energia a termine e per i mercati per l'ambiente; *ii.* servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il mercato elettrico e per la piattaforma dei conti energia a termine; *iii.* servizio di regolazione dei pagamenti afferenti la gestione corrente aziendale extra-mercato. (di seguito congiuntamente denominati, ove non diversamente specificato: i "Servizi").
- 2.2 I Servizi sono svolti dal Prestatore in conformità alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico "Servizio di tesoreria per il Gestore del mercato elettrico S.p.A." (Allegato 2) e, per quanto non ivi previsto, alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ed alla normativa e agli usi del settore bancario e creditizio.
- 2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, in caso di avvio di un nuovo mercato, il GME si riserva la facoltà di richiedere al Prestatore l'attivazione di numero 2

(*due*) conti correnti intestati al GME, denominati in Euro, aventi medesime caratteristiche di gestione di cui al successivo Titolo II, Capo I, nonché l'attivazione del servizio di tesoreria della medesima tipologia di quello descritto al successivo Titolo II, Capo IV.

TITOLO II

SERVIZIO DI TESORERIA

CAPO I

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL MERCATO ELETTRICO E PER LA PCE

SEZIONE I

CONTO CORRENTE BANCARIO PER IL MERCATO ELETTRICO E LA PCE

Articolo 3

Contenuto del servizio

- 3.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, il Prestatore apre presso di sé numero 1 (*uno*) conto corrente intestato al GME e denominato in euro.
- 3.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
- a) ricezione dei pagamenti disposti dagli operatori debitori;
 - b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
 - c) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui al precedente comma 3.1.

3.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla presente Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui al precedente comma 3.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 4

Ricezione dei pagamenti

4.1 Il Prestatore accredita sui conti intestati al GME i pagamenti ricevuti dagli operatori debitori, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento e ne dà comunicazione al GME stesso, secondo quanto previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1 dell'Allegato 2 alla presente Convenzione.

Articolo 5

Effettuazione dei pagamenti

5.1 Sulla base delle disposizioni di pagamento, comunicate dal GME entro i termini previsti al Capitolo 1, paragrafo 1.1, dell'Allegato 2 alla presente Convenzione, il Prestatore effettua i pagamenti e ne dà comunicazione al GME, secondo quanto previsto nel medesimo allegato. La valuta da applicare è quella del giorno di disposizione del pagamento, salvo diversa specifica indicazione da parte del GME.

5.2 Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui i pagamenti di cui al precedente comma 5.1 entro i termini ivi previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.

- 5.3 Il Prestatore comunica al GME le informazioni relative ai pagamenti effettuati ai sensi dei precedenti commi 5.1 e 5.2, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 1, paragrafo 1.1, dell'Allegato 2 alla presente Convenzione.

SEZIONE II

DEPOSITO INFRUTTIFERO PER IL MERCATO ELETTRICO E LA PCE

Articolo 6

Deposito infruttifero

- 6.1 Al fine di consentire da parte degli Operatori l'effettuazione di bonifici bancari a favore del GME di somme ai sensi dell'art 84, comma 84.14, della Disciplina, ovvero ai sensi dell'Articolo 57, comma 57.11, del Regolamento PCE, il Prestatore apre presso di sé 1 (*uno*) conto infruttifero, intestato al GME e denominato in euro. L'eventuale restituzione delle somme come sopra bonificate da parte degli Operatori avverrà a seguito di specifica disposizione impartita da GME.
- 6.2 Qualora un operatore versi presso il Prestatore una somma a titolo di deposito infruttifero ai sensi dell'articolo 84, comma 84.14, della Disciplina ovvero ai sensi dell'Articolo 57, comma 57.11, del regolamento PCE, il Prestatore ne dà comunicazione al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1.1. dell'Allegato 2 alla presente Convenzione.

6.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla presente Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sul conto di cui al precedente comma 6.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

CAPO II

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER I MERCATI PER L'AMBIENTE

Articolo 7

Contenuto del servizio

- 7.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, il Prestatore apre presso di sé 3 (*tre*) conti correnti intestati al GME e denominati in euro.
- 7.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
- a) ricezione dei versamenti effettuati dagli operatori;
 - b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
 - c) comunicazione al GME dei versamenti e dei pagamenti rispettivamente ricevuti ed effettuati, di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente comma 7.1
- 7.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 4, dell'Allegato 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui al precedente comma 7.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 8
Flussi informativi/Dispositivi

- 8.1 Il Prestatore comunica al GME gli importi versati dagli operatori secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 2 dell'Allegato 2 alla presente Convenzione.
- 8.2 Sulla base delle disposizioni di pagamento comunicate dal GME secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 2 dell'Allegato 2 alla presente Convenzione, il Prestatore effettua i pagamenti, secondo quanto previsto nel medesimo allegato. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini ivi previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.
- 8.3 Il Prestatore comunica al GME le informazioni relative ai pagamenti effettuati, ai sensi del precedente comma 8.2, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 2 dell'Allegato 2 alla presente Convenzione.

CAPO III

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI AFFERENTI LA GESTIONE CORRENTE AZIENDALE EXTRA - MERCATO

Articolo 9

Contenuto del servizio

- 9.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, il Prestatore apre presso di sé 1 (*uno*) conto intestato al GME denominati in euro.
- 9.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
- 1) bonifici fornitori ordinari;
 - 2) bonifici fornitori veloci;
 - 3) bonifici fornitori estero CBI;
 - 4) bonifici fornitori extra mercato – mandato di pagamento;
 - 5) bonifici stipendi;
 - 6) F24 on line.
- 9.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sul conto di cui al precedente comma 9.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 10

Flussi informativi/Dispositivi

- 10.1 Il GME comunica al Prestatore gli importi da versare ai beneficiari di cui al precedente Articolo 9, comma 9.2, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 3 dell'Allegato 2 alla Convenzione.
- 10.2 Sulla base delle disposizioni di pagamento comunicate dal GME, il Prestatore effettua i pagamenti, secondo quanto previsto al Capitolo 3 dell'Allegato 2 alla Convenzione. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini ivi previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.
- 10.3 Il Prestatore comunica al GME le informazioni relative ai pagamenti effettuati, ai sensi del precedente comma 10.2, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 3 dell'Allegato 2 alla Convenzione.

CAPO IV

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER IL MERCATO ELETTRICO E PER LA PCE

Articolo 11

Contenuto del servizio

11.1 Il servizio di gestione delle garanzie finanziarie è costituito dalle seguenti attività:

- a) verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- b) comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- c) custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- d) escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso.

Articolo 12

Verifica delle garanzie finanziarie

12.1 Alla presentazione della fideiussione da parte di un operatore, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo:

- a) verifica che la fideiussione sia stata effettivamente emessa da un istituto bancario iscritto all'albo di cui al articolo 13 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n.385 e che presenti un *rating* di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: *Standard & Poor's Rating Services*, *Moody's Investor Service* e *Fitch*.

Detto rating non deve essere inferiore ad:

- i) A- della scala *Standard & Poor's* o *Fitch* ovvero ad A3 di *Moody's Investor Service* per le fideiussioni prestate ai sensi dell'Articolo 83, commi 83.2 e 83.3 della Disciplina;
- ii) BBB- della scala *Standard & Poor's* o *Fitch* ovvero a BAA3 di *Moody's Investor Service* per le fideiussioni prestate ai sensi dell'Articolo 56, comma 56.1 del Regolamento della PCE;

- b) verifica che, qualora l'istituto bancario, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a), la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso sia corredata da una dichiarazione resa dalla società controllante che soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a) (Allegato n. 9 alla presente Convenzione).

- c) verifica la completezza e la conformità della fideiussione ai modelli allegati alla presente Convenzione (Allegato n. 3 e Allegato n. 4, per le fideiussioni rilasciate ai sensi dell'articolo 83 della Disciplina; Allegato n. 7 per le fideiussioni rilasciate ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento PCE) e che l'eventuale dichiarazione resa dalla società controllante attesti quanto previsto all'articolo 83, comma 83.5, lettere a) e b), della Disciplina ovvero dell'Articolo 56, comma 56.2, lettere a) e b) del Regolamento PCE.

12.2 Il Prestatore, effettuata la verifica, provvede, entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della fideiussione, a comunicarne l'esito all'operatore e

al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.2, dell'Allegato 2 alla Convenzione.

12.3 Il Prestatore verifica che, durante il periodo di validità della fideiussione, gli istituti bancari di cui al precedente comma 12.1, lettera a) ovvero la società inizialmente controllante di cui al precedente comma 12.1, lettera b) mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della fideiussione stessa e, in caso di perdita di uno o più requisiti, ne dà comunicazione al GME e all'operatore, secondo quanto previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.2, dell'Allegato 2 alla Convenzione. Il GME comunica al Prestatore l'informazione di cui all'art. 83 comma 83.5 lettera a) della Disciplina ovvero dell'art. 56 comma 56.2 lettera a) del Regolamento PCE relativa alla perdita del controllo da parte della società controllante.

12.4 Il Prestatore trasmette al GME le comunicazioni mensili previste al Capitolo 1, paragrafo 1.2, dell'Allegato 2 alla Convenzione.

Articolo 13

Aggiornamento delle garanzie finanziarie

13.1 Nel caso in cui un operatore richieda la modifica dell'ammontare garantito ovvero dei termini di validità ed efficacia della fideiussione, presentando al Prestatore una lettera di aggiornamento, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento è presentata, verifica la conformità della stessa ai modelli allegati alla presente Convenzione (Allegati n. 5, n. 6 e n. 7).

13.2 Entro il termine di cui al precedente comma 13.1, il Prestatore, effettuata la verifica, provvede a comunicarne l'esito all'operatore e al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.2, dell'Allegato 2 alla Convenzione.

Articolo 14

Contestazioni sulla verifica delle garanzie finanziarie

14.1 Le Parti si danno atto che eventuali contestazioni in ordine agli esiti della verifica delle garanzie finanziarie effettuata dal Prestatore ai sensi dei precedenti Articolo 12 e Articolo 13 sono risolte dal Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 137 della Disciplina, integrato da un componente tecnico scelto tra professionisti dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline giuridiche o economiche relative ai medesimi settori ai sensi dell'art. 139 della Disciplina.

14.2 Le Parti si danno altresì atto che la risoluzione delle contestazioni di cui al precedente comma 14.1, quale risultante in esito alla verifica effettuata dal Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha valore vincolante nei propri confronti.

Articolo 15

Escussione delle garanzie finanziarie

15.1 Il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del GME, secondo quanto previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.2, dell'Allegato 2 alla Convenzione, provvede ad escutere, in nome e per conto del GME, e secondo la prassi e gli usi del settore bancario e creditizio, la fideiussione prestata a favore del GME stesso.

- 15.2 Il Prestatore, ricevuti i pagamenti derivanti dall'escussione della fideiussione, li accredita sui conti intestati al GME, con valuta lo stesso giorno di ricezione dei pagamenti, e ne dà immediata comunicazione al GME, secondo quanto previsto Capitolo 1, paragrafo 1.2, dell'Allegato 2 alla Convenzione.
- 15.3 In caso di mancato adempimento dell'istituto fideiubente, le azioni legali necessarie per recuperare le somme dovute sono intraprese dal GME, secondo quanto previsto dalla Disciplina ovvero dal Regolamento della PCE.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 16

Obblighi di correttezza

16.1 Le Parti, nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, mantengono una condotta conforme alle regole di correttezza, diligenza e professionalità.

Articolo 17

Accesso ai documenti relativi alla gestione dei Servizi

- 17.1 Il Prestatore conserva la documentazione relativa alle operazioni svolte nel periodo di durata della presente Convenzione, per 10 (dieci) anni dalla data in cui le stesse sono state effettuate.
- 17.2 Il GME accede, per via telematica ed in tempo reale (remote banking), ai documenti relativi alla gestione dei Servizi, ivi comprese le informazioni relative alle movimentazioni dei conti di cui ai precedenti Articolo 3, 6, 7 e 9. A tal fine, il Prestatore predispone quanto necessario all'accesso, secondo quanto specificatamente indicato al punto 4, del capitolo 4, dell'Allegato 2 alla Convenzione, assumendone gli oneri relativi, nonché adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza di tale accesso.

Articolo 18

Obblighi di informazione

18.1 Il Prestatore informa il GME, con la massima tempestività e, in ogni caso, secondo le modalità e nei termini definiti al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Convenzione, in relazione ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o a qualunque altro evento che possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi.

Articolo 19

Riservatezza delle informazioni

19.1 Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso in conseguenza dello svolgimento dei Servizi, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione ad alcun titolo.

19.2 Alla scadenza della presente Convenzione ovvero a seguito di risoluzione ai sensi del successivo Articolo 25, o di recesso ai sensi del successivo Articolo 27, gli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma 19.1, continuano ad avere efficacia per 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di scioglimento della presente Convenzione.

Articolo 20

Regime di responsabilità e penali

20.1 Il Prestatore a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione risultante dalla presente Convenzione ha rilasciato ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 163 del 2006 una fideiussione emessa da.....n..... (Allegato n. 1) che cessa di avere effetto successivamente alla sottoscrizione da

parte del GME e del Prestatore del certificato di avvenuta regolare esecuzione dei Servizi.

20.2 Fermo restando il diritto del GME di incamerare in caso di inadempimento del Prestatore la fideiussione di cui al precedente comma 20.1, il Prestatore risponde, altresì, con tutte le proprie attività, salvo specifici vincoli di legge, e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore di pertinenza del GME, derivante dall'esecuzione della presente Convenzione e da tutte le operazioni comunque attinenti ai Servizi.

20.3 Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per il mercato elettrico e per la piattaforma dei conti energia a termine il Prestatore risponde, in particolare:

- a) in ordine alla ricezione dei pagamenti disposti dagli operatori debitori, del tempestivo accreditamento sul conto di cui al precedente Articolo 3, comma 3.1;
- b) in ordine alla ricezione dei bonifici effettuati dagli operatori, ai sensi del precedente Articolo 6, del tempestivo accreditamento sul conto di cui al comma 6.1, del predetto Articolo 6;
- c) in ordine alla effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori, del buon esito dell'operazione;
- d) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) , nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui ai precedenti Articolo 3, comma 3.1 ed Articolo 6, comma 6.1.

20.4 Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati per l'ambiente, il Prestatore risponde, in particolare:

- a) in ordine alla ricezione dei versamenti effettuati dagli operatori, del tempestivo accredito sui conti di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
- b) in ordine alla effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori, del buon esito dell'operazione;
- c) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

20.5 Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione corrente aziendale extra mercato, il Prestatore risponde, in particolare:

- a) in ordine alla effettuazione dei pagamenti a favore dei beneficiari di cui al precedente Articolo 9, comma 9.2, del buon esito dell'operazione;
- b) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti effettuati di cui alle precedenti lettere a), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente Articolo 9, comma 9.1.

20.6 Nello svolgimento del servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il mercato elettrico e per la piattaforma dei conti energia a termine, il Prestatore risponde, in particolare:

- a) della corretta verifica delle fidejussioni prestate a favore del GME, degli eventuali aggiornamenti delle stesse, nonché dell'eventuale dichiarazione rilasciata dalla società controllante;
- b) della tempestiva comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fidejussioni e degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- c) della tempestiva comunicazione al GME dell'eventuale perdita di un requisito da parte di un istituto fideiubente;

- d) della corretta custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- e) della regolare escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso;
- f) della puntualità delle comunicazioni mensili previste al Capitolo 1, paragrafo 1.2, dell'Allegato 2 alla Convenzione.

20.7 In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali il GME applicherà al Prestatore le penali secondo quanto previsto nell'Allegato 2 della presente Convenzione, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili.

È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

20.8 Il GME, nell'esecuzione della presente Convenzione, è responsabile di eventuali danni esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta dei suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione della presente Convenzione. Resta inteso che sono a carico del Prestatore gli oneri e gli eventuali danni che al GME dovessero derivare in conseguenza di errate comunicazioni da parte del Prestatore medesimo.

20.9 Le Parti si danno atto che non sussisterà alcuna responsabilità per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del controllo delle stesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi o scioperi, anche aziendali.

Articolo 21

Tasso creditore

- 21.1 Sulle eventuali giacenze di cassa dei conti di cui ai precedenti Articolo 3, comma 3.1, Articolo 7, comma 7.1 e Articolo 9, comma 9.1, il Prestatore riconosce un tasso d'interesse pari al tasso *Euribor* a un mese base 365 calcolato come media delle quotazioni di tale indicatore per ciascun giorno del mese di riferimento, al quale andranno detratti 10 *basis points*. La liquidazione degli interessi ha luogo con cadenza trimestrale.
- 21.2 Sulle eventuali giacenze di cassa del conto di cui al precedente Articolo 6, comma 6.1, il Prestatore non riconosce alcun tasso d'interesse essendo il conto in questione definito infruttifero.

Articolo 22

Corrispettivi

- 22.1 Per lo svolgimento di tutti quanti i Servizi oggetto della presente Convenzione, il GME riconosce al Prestatore, per il periodo di efficacia della presente Convenzione, un corrispettivo fisso di € (euro/.....), da versare in 36 (*trentasei*) rate mensili ognuna avente importo di €, oltre al rimborso degli oneri fiscali che dovessero risultare a carico del GME in forza del rapporto regolato dalla presente Convenzione.
- 22.2 I corrispettivi di cui al precedente comma 22.1 sono riconosciuti mensilmente con addebito diretto sul conto corrente di cui all'articolo 9, comma 9.1, della presente Convenzione sulla base di apposita fattura emessa dal Prestatore e con valuta 30 giorni successivi alla data della fattura stessa.

- 22.3 Il rimborso al Prestatore degli oneri fiscali di cui al precedente comma 22.1 ha luogo con periodicità trimestrale. A tal fine, il Prestatore invia al GME apposita nota, sulla cui base il GME provvede al rimborso.
- 22.4 Al Prestatore non è riconosciuto alcun corrispettivo o rimborso oltre a quelli previsti nel presente articolo. In particolare, si applica quanto indicato nelle Premesse dell'Allegato 2 alla Convenzione in merito al mancato addebito di spese su tutti i conti correnti gestiti, nonché quanto indicato al Capitolo 1, paragrafo 1.2, dell'Allegato 2 alla Convenzione in merito all'assenza di spese per l'attività di gestione delle garanzie finanziarie e per quella di eventuale loro escussione.

Articolo 23

Durata ed efficacia della Convenzione

- 23.1 La presente Convenzione ha durata pari a 36 (*trentasei*) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

Articolo 24

Mancata opposizione all'inadempimento

- 24.1 Il Prestatore non può rifiutare, differire o sospendere in nessun caso l'adempimento delle prestazioni dei Servizi oggetto della presente Convenzione.

24.2 Eventuali tolleranze del GME nei confronti di prestazioni non conformi a quanto indicato nella presente Convenzione non costituiscono rinuncia a diritti al GME stesso spettanti.

Articolo 25

Risoluzione

25.1 Il GME si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione nel caso in cui il Prestatore, che assuma altresì la veste di istituto fideiubente, non effettui il pagamento dovuto al GME al momento dell'escussione di una fideiussione. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni.

25.2 La risoluzione della presente Convenzione ai sensi del precedente comma 25.1 non pregiudica i diritti o gli obblighi delle Parti che siano già sorti alla data di scioglimento.

Articolo 26

Codice etico

26.1 Il GME ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per il GME nei rapporti con gli interlocutori del GME stesso. Con la stipula del presente Convenzione il Prestatore dichiara espressamente di aver preso visione e di conoscere le disposizioni di detto Codice Etico, consultabile sul sito www.mercatoelettrico.org e di condividerne il contenuto, e si obbliga al rispetto di quanto ivi indicato nei rapporti con il GME. Il Prestatore, pertanto, si obbliga a tenere GME manlevata ed indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dal Codice Etico. L'inosservanza di tale obbligo da parte del Prestatore costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e

legittimerà GME a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

Articolo 27

Recesso

27.1 Il GME si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, e anche con riferimento ad alcune soltanto delle obbligazioni del Prestatore, esercitando tale facoltà con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, al Prestatore è riconosciuto il diritto ai compensi per le attività svolte fino alla data di efficacia del recesso e la minor somma tra quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese documentabili per gli impegni già assunti e le penali previste per l'inadempimento di tali impegni. Resta inteso che al Prestatore non è riconosciuto il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Articolo 28

Obbligo di collaborazione

27.1 Alla scadenza della presente Convenzione ovvero a seguito di risoluzione, ai sensi del precedente Articolo 25, o di recesso, ai sensi del precedente Articolo 27, il Prestatore si impegna a collaborare con il nuovo prestatore al fine di non causare disfunzioni, effettuando il trasferimento di tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dei Servizi e garantendo, su richiesta del GME, un

periodo di compresenza pari a tre mesi. Per tale periodo sarà riconosciuto al Prestatore un importo pari ad una quota corrispondente del corrispettivo fisso.

27.2 Il Prestatore si impegna, altresì, ad eseguire tutte le attività che dovessero rendersi necessarie a seguito della risoluzione della presente Convenzione, ai sensi del precedente Articolo 25, o all'esercizio del diritto di recesso, ai sensi del precedente Articolo 27, senza che per questo venga riconosciuto alcun ulteriore compenso da parte del GME.

Articolo 29

Foro competente e legge applicabile

29.1 Salvo quanto previsto al precedente Articolo 14, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'esecuzione della presente Convenzione o alla sua interpretazione è competente in via esclusiva il foro di Roma.

29.2 La legge applicabile alla presente Convenzione è quella italiana.

Articolo 30

Modifiche ed integrazioni

30.1 Qualora intervengano, nel periodo di durata della presente Convenzione, modifiche od integrazioni alla Disciplina o dei Regolamenti adottati dal GME, eventualmente anche conseguenti alla variazione del quadro normativo delle fonti primarie e secondarie, che incidano sulle modalità di svolgimento dei Servizi, le Parti si impegnano, fin d'ora, ad apportare alla presente Convenzione le necessarie modifiche ed integrazioni.

30.2 Qualora le modifiche ed integrazioni di cui al precedente comma 30.1 siano tali da modificare, in modo significativo, la prestazione dei Servizi, le Parti si impegnano, fin d'ora, a concordare la variazione del corrispettivo previsto per il servizio interessato dalla modifica, salva la facoltà di recesso nel caso in cui dette modificazioni siano tali che il valore della prestazione ecceda o sia ridotta di almeno la metà rispetto al valore che la prestazione stessa aveva al momento della sottoscrizione della presente Convenzione. La variazione del corrispettivo sarà determinata, tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, in via analitica, sulla base dei prezzi di mercato. Resta comunque fermo il diritto del Prestatore di recedere dalla presente Convenzione qualora le modifiche ed integrazioni siano tali da richiedere lo svolgimento di servizi ulteriori o diversi rispetto a quelli di cui alla presente Convenzione.

30.3 Durante il periodo di durata della presente Convenzione, il Prestatore si rende disponibile, anche al fine di garantire il corretto svolgimento dei Servizi, a collaborare con il GME per individuare gli aggiornamenti al proprio sistema informatico, che si rendessero necessari a seguito delle modifiche apportate dal GME al proprio sistema informatico. Il Prestatore si impegna altresì a porre in essere, sul proprio sistema informatico, ogni intervento necessario a migliorare lo svolgimento dei Servizi, o che sia reso necessario da atti o provvedimenti delle autorità. Tali aggiornamenti ed interventi potranno determinare una modifica della presente Convenzione ovvero una variazione del corrispettivo, la cui formalizzazione potrà avvenire anche mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Articolo 31

Domicilio delle Parti e comunicazioni

31.1 Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il GME e il Prestatore eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Largo Giuseppe Tartini, 3/4
– 00198 Roma;
-, Via....., n. –

31.2 Ove non diversamente previsto nell'Allegato 2 alla Convenzione, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Largo Giuseppe Tartini 3/4 -
00198 Roma, numero di telefacsimile +39068012.....; responsabile della gestione della presente Convenzione: dott. Fabrizio Picchi (Responsabile Unità Amministrazione, Finanza e Controllo), indirizzo e-mail: contab@mercatoelettrico.org;
-, Via –, numero di telefacsimile, responsabile della gestione dei rapporti con il GME:, indirizzo e-mail:

31.3 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero

nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Per il Prestatore

Per il GME

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole della Convenzione: Articolo 14 (Contestazioni sulla verifica delle garanzie finanziarie); Articolo 15 (Escussione delle garanzie finanziarie); Articolo 17 (Accesso ai documenti relativi alla gestione dei Servizi); Articolo 18 (Obblighi di informazione); Articolo 19 (Riservatezza delle informazioni); Articolo 20 (Regime di responsabilità); Articolo 21 (Tasso creditore); Articolo 24 (Mancata opposizione all'inadempimento); Articolo 25 (Risoluzione); Articolo 26 (Codice etico); Articolo 27Articolo 27 (Recesso); Articolo 28Articolo 28 (Obbligo di collaborazione); Articolo 29 (Foro competente e legge applicabile); Articolo 30 (Modifiche ed integrazioni).

Per il Prestatore

Allegati:

1. Fideiussione/cauzione definitiva n..... rilasciata dal Prestatore a favore del GME;
2. Capitolato tecnico “Servizio di tesoreria per il Gestore del mercato elettrico S.p.A.”;
3. Modello di fideiussione ai sensi dell’articolo 83, comma 83.2 del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico;
4. Modello di fideiussione ai sensi dell’articolo 83, comma 83.3, del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico;
5. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi dell’articolo 84 comma 84.6, del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico;
6. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi dell’articolo 84 comma 84.7, del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico;
7. Modello di Fideiussione ai sensi dell’Articolo 56, comma 56.1, lettera a), del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine;
8. Modello di lettera di aggiornamento della Fideiussione ai sensi dell’Articolo 57, comma 57.3, del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine.
9. Modello lettera di patronage.